



Rapporto esplicativo

Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture

7 agosto 2015

Compendio

La Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture («Asian Infrastructure Investment Bank», AIIB) è un nuovo istituto finanziario regionale che intende contribuire a uno sviluppo sostenibile in Asia soprattutto con investimenti nel settore delle infrastrutture. La Svizzera è stata tra i primi Paesi europei a decidere di partecipare al processo di costituzione della Banca, sottoscrivendone lo Statuto il 29 giugno 2015 a Pechino.

Situazione iniziale

In Asia, mantenere il dinamismo della crescita e il successo della lotta contro la povertà che ne deriva richiede enormi investimenti nelle infrastrutture locali. In questo contesto, l'AIIB intende non solo mettere a disposizione fondi propri, ma anche mobilitare capitali pubblici e privati. Il finanziamento è assicurato da mutui, partecipazioni e garanzie, ma la Banca potrà concedere anche sostegno tecnico e sussidi. La Banca finanzia innanzitutto progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, dell'energia, delle acque e delle acque reflue, ma anche investimenti in impianti portuali, misure di tutela dell'ambiente, tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni nonché nello sviluppo economico e logistico nelle aree urbane e rurali. L'AIIB sarà dotata di un capitale di 100 miliardi di dollari americani, 20 dei quali dovranno essere versati direttamente, mentre il resto viene messo a disposizione come capitale di garanzia.

La Banca, la cui costituzione nasce da un'iniziativa della Cina, conta oggi 57 potenziali membri fondatori, tra cui 37 Paesi regionali e 20 non regionali, soprattutto Paesi europei (inclusa la Svizzera). I principali Paesi della regione sono Cina, India, Indonesia, Pakistan, Filippine, Singapore e Kazakistan, ma fanno parte di questo gruppo anche Arabia Saudita, Kuwait e Qatar nonché Australia, Corea del Sud e Nuova Zelanda. I principali Paesi non regionali sono Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Polonia, Austria, Finlandia e tutti i Paesi scandinavi. I Paesi extraeuropei che rientrano in questo gruppo sono Brasile, Egitto e Sudafrica.

I negoziati sullo Statuto, condotti dai responsabili designati, si sono svolti in cinque cicli. La Svizzera è stato uno dei primi Paesi esterni alla regione a parteciparvi, a partire dal terzo ciclo. Il progetto si fondava in gran parte sugli statuti di altre banche di sviluppo. Lo Statuto dell'AIIB, firmato a Pechino il 29 giugno 2015 da 50 membri fondatori, corrisponde quindi in larga misura alle norme di istituti analoghi.

Contenuto del progetto

Il progetto ha lo scopo di definire le condizioni che permetteranno alla Svizzera di ratificare lo Statuto dell'AIIB e di aderirvi. Comprende i decreti che approvano lo Statuto e l'adesione all'AIIB nonché il finanziamento della partecipazione della Svizzera al capitale.

La Svizzera è uno dei primi Paesi d'Europa ad aver deciso di partecipare al processo di costituzione. Secondo il risultato dei negoziati, la partecipazione al capitale ammonta a 706,4 milioni di dollari americani, di cui 141,3 da versare in cinque tranches annuali. Grazie ai voti supplementari previsti per il ruolo di membro fondatore, la quota di voto della Svizzera è superiore alla sua partecipazione al capitale e corrisponde allo 0,8745 per cento. La Svizzera intende continuare a partecipare attivamente al processo di costituzione e sviluppo dell'AIIB e s'impegna per essere rappresentata in seno al Consiglio di amministrazione da un amministratore supplente durante l'importante fase iniziale.

La prevista adesione della Svizzera all'AIIB si iscrive nel quadro della politica di sviluppo e della politica economica esterna del nostro Paese. L'AIIB ha i requisiti ideali per diventare un pilastro importante del sistema internazionale delle banche di sviluppo. Essa può contribuire in modo decisivo a rispondere all'enorme fabbisogno infrastrutturale, a promuovere uno sviluppo economico sostenibile e quindi a lottare contro la povertà in Asia. La partecipazione della Svizzera consolida altresì le relazioni con la Cina e con l'area asiatica e offre alle imprese svizzere nuove possibilità di sviluppare relazioni commerciali con questa regione.

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	5
1.1	Situazione iniziale	5
1.2	Svolgimento dei negoziati	5
1.3	Risultato dei negoziati	5
1.4	Contenuto dell'Accordo	6
1.5	Valutazione	6
2.	Commento ai singoli articoli dell'Accordo.....	6
3.	Partecipazione	12
3.1	Adesione della Svizzera.....	12
3.2	Partecipazione della Svizzera al capitale	12
3.3	Rappresentanza e influenza	13
3.4	Attuazione.....	13
3.5	Obblighi	14
4.	Ripercussioni	14
4.1	Ripercussioni per la Confederazione	14
4.1.1	Ripercussioni finanziarie	14
4.1.2	Conseguenze sull'effettivo del personale	15
4.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.....	15
4.3	Ripercussioni per l'economia	15
4.4	Ripercussioni sociali e ambientali	16
5.	Rapporto con il programma di legislatura	16
6.	Aspetti giuridici.....	16
6.1	Costituzionalità	16
6.2	Forma dell'atto	16

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

La Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture («Asian Infrastructure Investment Bank», AIIB) è un nuovo istituto finanziario regionale che intende contribuire a uno sviluppo sostenibile in Asia soprattutto con investimenti nel settore delle infrastrutture. La costituzione dell'AIIB nasce da un'iniziativa della Cina. Il processo di costituzione è iniziato formalmente il 24 ottobre 2013 quando 21 Paesi dell'Asia hanno sottoscritto la relativa dichiarazione d'intenti.

Il fabbisogno della regione in termini di finanziamento delle infrastrutture è enorme. Uno studio della Banca asiatica di sviluppo (AsDB) del 2012 giunge alla conclusione che l'Asia dovrebbe investire circa 8000 miliardi di dollari nelle proprie infrastrutture per mantenere l'attuale dinamismo di crescita e il successo della lotta contro la povertà¹.

La nuova Banca integrerà gli altri istituti finanziari attivi nella regione, in particolare l'AsDB e la Banca mondiale e collaborerà con loro. L'AIIB intende allinearsi alle norme degli altri istituti, puntando tuttavia a una maggiore efficienza e vicinanza alla clientela, vale a dire ai beneficiari dei crediti. Il motto della Banca è «lean, clean and green» (snella, pulita e verde). La sua costituzione è anche una reazione al fatto che alcuni Paesi in sviluppo ritengono di non avere sufficiente influenza in seno agli organi decisionali degli istituti finanziari esistenti.

1.2 Svolgimento dei negoziati

Nel corso del processo di costituzione, molti altri Paesi si sono aggiunti ai membri fondatori. Ad oggi, l'AIIB conta 57 potenziali membri fondatori («prospective founding members»), di cui 37 Paesi regionali e 20 non regionali, soprattutto Paesi europei. Molti membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in primo luogo quelli occidentali, avevano inizialmente esitato avanzando riserve soprattutto in merito al nuovo ruolo di leadership della Cina e, di conseguenza, al rispetto delle norme internazionali in ambito sociale e ambientale della nuova banca. La Svizzera, insieme a Regno Unito e Lussemburgo, è stata tra i primi Paesi non regionali a prendere parte al processo di costituzione. Poco prima dello scadere del termine per l'iscrizione, altri 17 Paesi non regionali hanno deciso di partecipare. Un buon numero di altri Paesi, oltre ai 57 membri fondatori, hanno altresì mostrato interesse a un'eventuale adesione. Con un tale profilo, questo nuovo istituto beneficia di un ampio sostegno internazionale.

1.3 Risultato dei negoziati

Lo Statuto dell'AIIB è stato redatto dai responsabili designati nel corso di cinque cicli di negoziati. Il testo si rifà ampiamente agli statuti delle banche di sviluppo già esistenti. La Svizzera, insieme al Regno Unito e al Lussemburgo, ha partecipato ai negoziati a partire dal terzo ciclo, tenutosi alla fine di marzo 2015 ad Almaty in Kazakistan. Gli altri Paesi non regionali sono stati coinvolti nei negoziati solo nei due ultimi cicli, che hanno avuto luogo rispettivamente a Pechino (fine aprile 2015) e a Singapore (maggio 2015). I Paesi dell'OCSE hanno insistito collettivamente sul rispetto delle norme in materia di *governance* e di politiche operative e sulla garanzia di una sorveglianza assoluta da parte del Consiglio di amministrazione («board of directors») nei confronti del Presidente e della direzione della Banca. Questi ambiti sono ancora passibili di miglioramento. In materia di norme è stata definita una buona base, che i responsabili dei negoziati potranno consolidare nel corso dei cicli successivi, dedicati soprattutto alle politiche operative e finanziarie del nuovo istituto. Gli statuti dell'AIIB sono stati varati

¹ «Infrastructure for Supporting Inclusive Growth and Poverty Reduction in Asia», Banca asiatica di sviluppo 2012.

dai responsabili designati nel corso del quinto ciclo di negoziati, tenutosi a Singapore alla fine di maggio 2015. Il 29 giugno 2015 sono stati sottoscritti da 50 membri fondatori, tra cui la Svizzera. Gli altri sette membri fondatori potranno fare altrettanto entro la fine dell'anno.

1.4 Contenuto dell'Accordo

Lo Statuto dell'AIIB è basato su quelli di altre banche di sviluppo multilaterali, in particolare la Banca asiatica di sviluppo (AsDB) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Lo Statuto consta di undici capitoli:

- Scopo, funzioni e membri
- Capitale
- Operazioni della Banca
- Finanze della Banca
- Governance
- Disposizioni generali
- Recesso e sospensione di membri
- Sospensione e cessazione delle operazioni della Banca
- Statuto, immunità, privilegi ed esenzioni
- Emendamenti, interpretazione, arbitrato
- Disposizioni finali

Lo Statuto è integrato da un rapporto dei responsabili dei negoziati sull'Accordo («chief negotiators' report»), che contiene commenti supplementari ad alcuni articoli («explanatory notes»), ma non ha forza giuridica.

1.5 Valutazione

Lo Statuto della Banca corrisponde in larga parte alle norme di istituti analoghi. Esso si fonda sulle esperienze fatte con tali norme, pur mantenendo una certa flessibilità. Le disposizioni e i commenti forniscono garanzie in merito a questioni essenziali come *governance*, rispetto delle norme internazionali e costituzione di meccanismi appropriati di controllo interno. Oltre alla politica operativa presentata nel progetto, che include anche le procedure relative ai bandi di concorso e le norme sociali e ambientali, vi è anche un dispositivo che permette di gestire l'AIIB in modo corretto e conforme alle norme, riducendo i rischi finanziari di una partecipazione della Svizzera. Queste garanzie, insieme all'ampio sostegno internazionale di cui gode il progetto, riducono anche il rischio di predominanza o di abuso da parte di un Paese o di un gruppo di Paesi. Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta della prima volta in cui Paesi industrializzati occidentali aderiscono così chiaramente come minoranza a una banca di sviluppo dominata da Paesi della regione.

2. Commento ai singoli articoli dell'Accordo

Art. 1-2 Scopo e funzioni

Questi articoli definiscono lo scopo dell'AIIB e ne illustrano le funzioni. Lo scopo della Banca è di promuovere lo sviluppo economico sostenibile in Asia investendo in progetti infrastrutturali e settori produttivi affini. Questo nuovo istituto mira altresì a favorire la cooperazione e il partenariato regionali al fine di gestire al meglio le sfide legate allo sviluppo (art. 1). A tale scopo, l'AIIB mette a disposizione fondi propri per finanziare in particolare il settore delle infrastrutture e altri ambiti produttivi e mobilita capitali pubblici e privati per raggiungere questi obiettivi di

sviluppo (art. 2). Secondo un primo modello imprenditoriale, la Banca finanzia innanzitutto progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, dell'energia, delle acque e delle acque reflue, ma anche investimenti in impianti portuali, misure di tutela dell'ambiente, tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni nonché nello sviluppo economico e logistico nelle aree urbane e rurali. L'AiIB collaborerà con organismi statali, enti pubblici e settore privato e, a medio termine, investirà anche nella promozione delle piccole e medie imprese. In questa fase iniziale gli ambiti di attività e il modello imprenditoriale dell'AiIB sono ancora formulati in modo molto generale. Gli elementi centrali, come le priorità operative (settori, strumenti ecc.), l'impegno a collaborare con il settore privato, le condizioni di finanziamento e la propensione al rischio saranno pertanto definiti con maggiore precisione nel corso del processo di costituzione.

Art. 3 *Membri*

I membri della Banca si dividono in Paesi della regione Asia-Pacifico (*Paesi regionali*) e Paesi non regionali (art. 3). I principali Paesi della regione sono Cina, India, Indonesia, Pakistan, Filippine, Singapore e Kazakistan, ma fanno parte di questo gruppo anche Arabia Saudita, Kuwait e Qatar nonché Australia, Corea del Sud e Nuova Zelanda². Con Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan sono rappresentati anche Paesi regionali membri del gruppo di voto della Svizzera in seno alla Banca mondiale. Inoltre, anche la Russia è stata ammessa come Paese regionale, benché formalmente non abbia questa qualifica. I Paesi regionali sono 20. Oltre alla Svizzera, vi sono numerosi Paesi dell'Europa occidentale (Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Polonia, Austria, Finlandia e tutti i Paesi scandinavi). I Paesi extraeuropei che rientrano in questo gruppo sono Brasile, Egitto e Sudafrica. Ad oggi, gli Stati Uniti non hanno manifestato l'intenzione di aderire all'AiIB e nemmeno il Giappone (in quanto Paese regionale) intende per il momento parteciparvi. D'altro canto, numerosi Paesi regionali e non regionali (tra cui molti Paesi dell'UE non ancora membri) hanno segnalato in modo manifesto l'interesse a una futura adesione. I nuovi membri possono essere ammessi in qualsiasi momento con una decisione di maggioranza speciale dei Governatori (per le regole di maggioranza che disciplinano le decisioni del Consiglio dei Governatori si rimanda ai commenti degli art. 21-31).

Art. 4-8 *Capitale*

Questi articoli fissano il capitale sociale e la procedura di sottoscrizione e di versamento degli importi sottoscritti; disciplinano altresì la responsabilità dei membri e definiscono le cosiddette *risorse ordinarie in capitale*.

Il capitale iniziale autorizzato della Banca ammonta a 100 miliardi di dollari americani, di cui 20 miliardi da versare in un arco temporale di cinque anni, mentre i restanti 80 miliardi costituiscono il capitale di garanzia, il cosiddetto «callable capital», che viene richiesto solo se necessario per coprire i crediti della banca (art. 4 e segg.). Il capitale effettivo, relativamente elevato, ha un effetto positivo sulla solvibilità della Banca e, di conseguenza, sulla capacità di offrire prestiti a condizioni favorevoli sul mercato dei capitali. Il 75 per cento del capitale della Banca è riservato ai Paesi regionali. Il capitale iniziale autorizzato può essere aumentato dalla maggioranza qualificata del Consiglio dei Governatori; in tale contesto a ogni membro deve essere accordata la possibilità di aumentare la propria quota parte.

Come emerge dalle «explanatory notes», l'ammontare della partecipazione al capitale dipende in linea di principio dalla forza economica dei membri. Per i membri fondatori, la quota parte è stata calcolata (separatamente per i Paesi regionali e non regionali) in funzione del prodotto interno lordo (60% ai prezzi correnti e 40% con una correzione che tiene conto del potere d'acquisto).

² Le definizioni di Asia e Oceania secondo le Nazioni Unite fungono da base per la suddivisione in Paesi regionali e non regionali: «Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other groupings» (<http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm>).

Le sottoscrizioni iniziali di capitale sono riportate nell'Allegato A dello Statuto. Con la sottoscrizione annunciata di 98,2 miliardi di dollari, il capitale autorizzato è quasi interamente sottoscritto. Dei 75 miliardi di dollari riservati ai Paesi regionali, 73,4 sono sottoscritti. Solo Malaysia e Singapore non hanno sottoscritto l'intera quota parte. Nel gruppo dei Paesi non regionali, 24,8 miliardi di dollari su 25 sono stati sottoscritti. Il Portogallo è l'unico Paese al di sotto della propria quota parte.

Il saldo non sottoscritto del capitale autorizzato, vale a dire 1,6 miliardi di dollari, lascia poche quote per eventuali nuovi membri. Questi all'inizio dovranno pertanto accontentarsi di quote simboliche molto esigue e l'AIBB dovrà, al momento convenuto, procedere a un aumento selettivo del capitale a loro favore. Questa questione sarà ripresa all'inizio del 2016, dopo la costituzione della Banca. Visto il numero elevato di nuovi membri interessati, si può supporre che la Banca procederà a un aumento (selettivo) del capitale già nei prossimi anni.

Art. 9-15 Operazioni della Banca

Questi articoli distinguono tra operazioni ordinarie, finanziate da risorse ordinarie, e operazioni speciali, finanziate mediante risorse speciali. Questi articoli definiscono altresì i beneficiari e i metodi operativi (strumenti), nonché i limiti applicabili alle operazioni ordinarie e i principi che disciplinano le operazioni. Vi si trovano inoltre le disposizioni relative all'assistenza tecnica accordata dalla Banca.

L'AIBB può finanziare progetti in tutti i Paesi membri, se conformi al suo scopo (art. 9 segg.). Le sue attività non sono pertanto limitate ai Paesi regionali. In casi particolari, e sulla base di una decisione a maggioranza qualificata dei membri, la Banca può anche svolgere attività in Paese non membro. Possono beneficiare del sostegno della Banca i membri stessi, le istituzioni pubbliche o le imprese private. Gli strumenti utilizzati dalla Banca sono mutui, partecipazioni e garanzie nonché eventualmente altre forme di finanziamento. La Banca può accordare altresì assistenza tecnica e sussidi agli investimenti («investment grants»). Essa finanzia le proprie attività mediante risorse ordinarie «ordinary resources», ma può anche accettare o costituire le cosiddette risorse speciali («special funds resources»), che possono essere impiegate per finanziamenti concessionali. Infine, può assumere anche l'amministrazione di fondi fiduciari («trust funds») di terzi, sempre se conformi agli scopi della banca.

Le attività della banca sono soggette ad alcuni limiti. Infatti, gli investimenti previsti nel quadro delle operazioni ordinarie non possono superare l'importo totale del capitale sottoscritto, comprese riserve ed eccedenze. Questo rapporto, detto «gearing ratio» può tuttavia essere incrementato al massimo fino al 250 per cento con una decisione a maggioranza qualificata dei Governatori, tenendo conto della situazione finanziaria della Banca. Inoltre, le partecipazioni al capitale sociale («disbursed equity investments») non possono mai superare il totale del capitale sottoscritto, comprese le riserve generali. Nelle sue operazioni l'AIBB applica inoltre i principi delle buone pratiche in ambito bancario («sound banking»). Le operazioni finanziarie devono essere conformi alle politiche operative e di finanziamento, i fondi devono essere impiegati solo in mancanza di altre soluzioni di finanziamento e le condizioni devono essere adeguate al finanziamento previsto e al rischio; infine, la Banca fa in modo di non concentrare le proprie risorse in modo sproporzionato su un solo membro. Questi articoli stabiliscono inoltre che i bandi di concorso sia per le operazioni ordinarie sia per quelle speciali sono interamente aperti e non sottostanno a restrizioni di alcun genere.

La concezione delle politiche operative e finanziarie dell'AIBB svolge un ruolo fondamentale per le sue operazioni future. Tali politiche devono definire in particolare le priorità operative (settori, strumenti ecc.), il modello imprenditoriale propriamente detto (strumenti, condizioni ecc.), i principi in materia di procedure e aggiudicazione e infine i sistemi interni di gestione e controllo (*governance*, gestione finanziaria e dei rischi ecc.). Alcuni di questi documenti, tra cui un piano d'esercizio indicativo nonché, soprattutto, i principi concernenti le norme in ambito sociale e ambientale nonché in materia di politica dei bandi di concorso, figurano già nel progetto e saranno completati e finalizzati entro la fine del 2015. Per tale ragione non è al mo-

mento possibile fornire informazioni vincolanti a tale proposito. Il presente progetto e le discussioni sinora condotte mostrano tuttavia che, per quanto concerne le proprie politiche e i propri principi operativi, la Banca intende allinearsi alle pratiche già applicate da banche di sviluppo simili. L'elaborazione del quadro sociale e ambientale («environmental and social framework») è condotta da un noto esperto americano, che ha svolto un ruolo determinante anche nella definizione delle politiche di altre banche di sviluppo, come la Banca mondiale e la BERS. I lavori in corso dell'AIIB si fondano pertanto su norme esistenti di altri istituti e tengono conto anche dei processi di riforma istituzionali in atto in questo settore. Entro quest'anno l'AIIB intende avviare un'ampia consultazione pubblica sull'organizzazione delle proprie norme in ambito sociale e ambientale. Dopo tre anni, l'applicazione di tali norme sarà oggetto di un'analisi volta a valutare la necessità di eventuali riforme. Un'altra priorità dell'AIIB è di definire procedure di autorizzazione rapide ed efficaci. L'equilibrio di queste diverse esigenze sarà oggetto dei prossimi negoziati, nei quali la Svizzera, insieme ad altri Paesi che condividono la sua posizione, s'impegnerà affinché l'AIIB rispetti le buone pratiche a livello internazionale.

Art. 16-20 Finanze della Banca

Questo capitolo disciplina in particolare l'assunzione di fondi da parte della Banca e la possibilità di accettare Fondi Speciali. Per procurare i fondi necessari, l'AIIB contrarrà debiti sul mercato internazionale dei capitali. Questi articoli disciplinano anche l'assegnazione e la ripartizione del reddito netto, nonché l'impiego delle risorse della Banca per coprire le perdite. Per quanto concerne l'impiego del reddito netto, vale a dire la costituzione di riserve (per la quale non vi sono prescrizioni particolari), degli utili non distribuiti, dell'utilizzo per altri scopi o della ripartizione tra i membri, il Consiglio dei Governatori decide a maggioranza qualificata. Sulla base di una decisione a maggioranza qualificata, l'AIIB può inoltre costituire filiali. I principi dettagliati della gestione finanziaria e dei rischi (politica delle riserve, indicatori di rischio, orientamento al mercato, trasparenza, rendiconti ecc.) saranno disciplinati nell'ambito della politica finanziaria della Banca, che sarà presentata entro la fine di settembre. Questa politica ha un ruolo fondamentale, dal momento che le operazioni dell'AIIB e il contesto generale sono per natura non esenti da rischi. Inoltre, la solvibilità della Banca dipende anche dalla sua capacità di attrarre capitale.

Art. 21-31 Governance

Questi articoli descrivono le strutture di *governance* del nuovo istituto, la composizione e i poteri del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di amministrazione, le procedure di voto e il ruolo del Presidente e dei quadri.

Gli organi decisionali della Banca sono costituiti dal Consiglio dei Governatori («Board of Governors»), dal Consiglio di amministrazione («Board of Directors») e dal Presidente o dalla direzione. Le principali disposizioni a tale proposito figurano nello Statuto (art. 21 segg.), ma anche nel regolamento («By Laws»), del quale è disponibile un progetto concernente in particolare il Consiglio dei Governatori e il Consiglio di amministrazione.

Le competenze decisionali spettano al Consiglio dei Governatori, nel quale tutti i membri sono rappresentati con un seggio. Le competenze decisionali possono, con alcune eccezioni, essere delegate al Consiglio di amministrazione. Non possono essere delegate le decisioni relative all'ammissione di nuovi membri, all'aumento del capitale sociale, alla sospensione di un membro, all'elezione del Consiglio di amministrazione o del Presidente, alla modifica dell'Accordo o allo scioglimento della Banca. Le decisioni del Consiglio dei Governatori necessitano in linea di principio della maggioranza semplice dei voti espressi. Per decisioni di particolare importanza è tuttavia richiesta la maggioranza qualificata (maggioranza speciale o «special majority»: maggioranza dei membri e dei voti; maggioranza qualificata o «super majority»: due terzi dei membri con tre quarti dei voti).

Il Consiglio di amministrazione («Board of Directors») ha il compito di sorvegliare la direzione e di decidere in merito alle politiche e alle operazioni della Banca; può tuttavia delegare le decisioni al Presidente, in presenza della maggioranza qualificata. Per il resto, le decisioni

necessitano in linea di principio della maggioranza semplice dei voti espressi. Il Consiglio di amministrazione consta di dodici membri, con nove seggi destinati ai Paesi regionali e tre ai Paesi non regionali. Per ciascun seggio sono inoltre previsti uno o due (a seconda delle dimensioni del gruppo di voto) amministratori supplenti. La decisione in merito alle modalità di attribuzione di un secondo amministratore supplente è ancora al vaglio del Consiglio dei Governatori. L'amministratore supplente («Alternate Director») fa parte del Consiglio di amministrazione e prende parte alle sedute, ma può votare solo in vece di supplente di un amministratore. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e la sua composizione possono essere modificati dal Consiglio dei Governatori con maggioranza qualificata.

Il Consiglio di amministrazione non risiederà in modo permanente presso la sede della Banca (art. 27). Si tratta infatti di un Consiglio di amministrazione non permanente («non resident board»), che si riunisce in principio almeno quattro volte all'anno. Eventuali sedute supplementari si terranno per via elettronica. Sotto questo aspetto, l'AIB differisce dalla maggioranza degli istituti finanziari³. In questo contesto è importante che il Consiglio di amministrazione si assuma comunque il proprio obbligo di sorveglianza e i propri compiti di gestione. Lo Statuto definisce chiaramente queste responsabilità, ma solo l'esperienza potrà mostrarne l'applicazione pratica. Dal momento che il Consiglio di amministrazione non è permanente, non vi sono nemmeno consulenti ammessi alle sedute; la partecipazione regolare alle sedute è pertanto possibile solo per i membri dell'AIB che possono nominare un amministratore o un amministratore supplente. Il fatto che il Consiglio di amministrazione non sia permanente rende necessaria anche un'organizzazione corrispondente dei gruppi di voto.

Il Presidente della Banca è responsabile della gestione dell'istituto (art. 29) ed è al tempo stesso il Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente deve essere cittadino di uno dei Paesi regionali ed è eletto con una procedura aperta e fondata sul merito. Anche il Vicepresidente è nominato con una procedura analoga, ma non deve essere cittadino di un Paese regionale. Per garantire la continuità, è prevista l'elezione di un *Presidente designato* («President designate») prima della costituzione della Banca. Per questa carica sono in lizza due candidati, uno cinese e uno russo. L'elezione si terrà a fine agosto e la decisione sarà confermata formalmente dai Governatori in occasione dell'assemblea inaugurale.

Art. 28 Voto

I diritti di voto di ciascun membro sono costituiti dai voti derivanti dal numero di quote sottoscritte nonché dai voti di base e, se del caso, dai voti di membro fondatore. Grazie ai voti di base attribuiti in parti uguali a ciascun membro, il peso dei Paesi con quote di capitale inferiori risulta rafforzato rispetto a quello dei grandi finanziatori. Con una partecipazione al capitale del 30,3413 per cento (del capitale sottoscritto di 98,2 miliardi di dollari), la Cina, principale sottoscrittore, disporrà ad esempio di un peso di voto del 26,0637 per cento, collocandosi nettamente al di sotto della maggioranza richiesta per le decisioni normali, ma conservando una minoranza di blocco per le decisioni prese secondo la regola della maggioranza qualificata. Il secondo sottoscrittore è l'India, con il 7,5118 dei voti, seguito dalla Russia (5,9254%) e dalla Germania (4,1475%). I BRICS⁴ hanno complessivamente il 43,3 per cento dei voti. I Paesi OCSE, invece, detengono ad oggi più del 25 per cento dei voti, percentuale che consente loro, votando congiuntamente, di opporre il proprio veto a decisioni importanti. Il peso dei voti potrà variare in caso di un eventuale aumento (selettivo) del capitale.

Art. 32-36 Disposizioni generali

La sede principale della Banca è a Pechino (Repubblica popolare Cinese). La Banca può inoltre costituire agenzie e uffici in altri luoghi, che non saranno solo semplici antenne nei Paesi beneficiari. È già al vaglio l'istituzione di un'agenzia in Europa, per la sede della quale è lecito

³ La Banca europea d'investimento (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) funzionano secondo questo modello, ma hanno proprietari e compiti che possono essere solo in parte confrontati con quelli dell'AIB.

⁴ Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.

attendarsi la candidatura formale di vari Paesi europei, tra cui probabilmente anche la Svizzera. Questi articoli stabiliscono inoltre che l'inglese è la lingua di lavoro della Banca e che per questioni relative all'interpretazione dello Statuto fa fede il testo inglese. Infine, la Banca è tenuta a collaborare strettamente con altri istituti finanziari internazionali e con le organizzazioni internazionali.

Art. 37-39 Recesso e sospensione di membri

Art. 40-43 Sospensione e cessazione delle operazioni della Banca

Gli articoli relativi al recesso e alla sospensione di un Paese membro nonché alla sospensione e alla cessazione dell'attività della Banca coincidono in gran parte con le corrispondenti disposizioni di cui allo Statuto dell'AsDB. Essi disciplinano in particolare le modalità di recesso di un membro, la sospensione della qualifica di membro nel caso in cui un Paese non adempia ai propri obblighi nonché il calcolo di crediti e impegni finanziari.

Secondo le relative disposizioni, un recesso dalla Banca è possibile in qualsiasi momento, con un riacquisto da parte della Banca delle quote di tale membro al valore indicato nei registri contabili. Gli ex sottoscrittori restano pertanto responsabili per la loro quota in caso di perdite inattese di capitale attribuibili ad operazioni effettuate prima del loro recesso. Le relative disposizioni sono state riprese dall'AsDB.

Art. 44-52 Statuto, immunità, privilegi ed esenzioni

Questi articoli comprendono le consuete disposizioni che disciplinano ad esempio lo statuto legale della Banca, l'immunità di giurisdizione, l'impignorabilità degli averi, l'inviolabilità degli archivi nonché le immunità e i privilegi (fiscali) del personale. Si rifanno in larga parte alle disposizioni dell'AsDB. Tuttavia, i privilegi fiscali comprendono anche gli «esperti» e i «consulenti».

Art. 53-56 Emendamenti, interpretazione, arbitrato

Lo Statuto può essere emendato dalla maggioranza qualificata del Consiglio dei Governatori, ad eccezione di determinate disposizioni concernenti il diritto di recedere dalla Banca, la limitazione della responsabilità e i diritti relativi all'acquisto del capitale sociale, che richiedono l'unanimità. L'interpretazione dello Statuto spetta in ultima istanza al Consiglio dei Governatori. Una procedura di arbitrato è infine prevista in caso di disaccordo tra la Banca e un Paese membro.

Dal momento che la maggior parte delle disposizioni dello Statuto può essere emendata dalla maggioranza qualificata (art. 53, par. 1), la Svizzera potrebbe essere sottoposta a disposizioni, nuove o modificate, che non ha approvato. In tali casi la Svizzera potrebbe esercitare il diritto di recesso dalla Banca in virtù dell'articolo 37, la cui modifica richiede l'unanimità. La Svizzera potrebbe così sottrarsi a disposizioni che ritiene inaccettabili. Il Consiglio federale affiderà al rappresentante svizzero in seno al Consiglio dei Governatori il mandato di accettare o rifiutare un emendamento che richiede la maggioranza qualificata, mentre gli emendamenti delle norme fondamentali, che richiedono l'unanimità (art. 53, par. 2), saranno sottoposti al Parlamento.

Art. 57-60 Disposizioni finali

L'adesione formale all'AIB avviene depositando i documenti di ratifica (art. 58 segg.). Lo Statuto entra in vigore quando almeno 10 membri con un capitale minimo complessivo del 50 per cento lo avranno ratificato. L'avvio delle attività della Banca è previsto per la fine del 2015 o l'inizio del 2016. Per accordare un diritto di partecipazione a questa fase cruciale ai Paesi fondatori ancora impegnati nel processo di ratifica, sono stati messi a punto meccanismi speciali definiti nelle disposizioni transitorie (contenute nelle «explanatory notes»). Queste prevedono che tali membri (detti «signatories») partecipino in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio dei Governatori. In seno al Consiglio di amministrazione, possono essere rappresentati da un rappresentante informale del proprio gruppo di voto, senza tuttavia poter votare.

In questa fase l'AIIB s'impegnerà tuttavia per prendere decisioni che godano del consenso più ampio possibile tra i membri fondatori.

3. Partecipazione

3.1 Adesione della Svizzera

L'adesione della Svizzera all'AIIB s'iscrive nel quadro della politica di sviluppo, della politica estera e della politica economica esterna del nostro Paese. L'AIIB ha i requisiti ideali per diventare un pilastro importante dell'architettura internazionale delle banche di sviluppo. Essa può contribuire in modo decisivo a rispondere all'enorme fabbisogno d'infrastrutture, promuovere uno sviluppo economico sostenibile e quindi lottare contro la povertà in Asia. La partecipazione della Svizzera consolida altresì le relazioni con la Cina e con l'area asiatica e offre alle imprese svizzere nuove possibilità di sviluppare relazioni commerciali con questa regione.

La Svizzera segnala così anche la propria volontà di contribuire allo sviluppo dell'Asia, riconoscendo che la carenza di infrastrutture è uno dei principali ostacoli alla crescita della regione. Gli investimenti necessari nel settore delle infrastrutture in Asia sono enormi e sono coperti solo per l'1-1,5 per cento circa dagli investimenti che l'AsDB con sede a Manila effettua in questi settori. La costituzione e il sostegno di una banca asiatica che si occupa in modo specifico di investimenti nelle infrastrutture si rivelano pertanto non solo utili, ma anche necessari. Per la Svizzera, aderire a una nuova banca multilaterale a partecipazione asiatica è particolarmente utile e appropriato per rispondere in modo efficace alle sfide specifiche della regione.

L'adesione della Svizzera deve essere altresì intesa come dichiarazione di riconoscimento e fiducia verso questa iniziativa dei Paesi regionali, in particolare della Cina. Dopo anni di politica di sviluppo solitaria, l'AIIB dà la possibilità di avvicinare la Cina alle norme internazionali. Si tratta quindi di una fase di integrazione della Cina nel sistema internazionale, che contribuisce a rafforzare la stabilità globale. Benché gli Stati Uniti e il Giappone non siano ancora disposti ad aderirvi, l'adesione della Svizzera non provocherà attriti, vista la partecipazione di numerosi Paesi dell'Europa occidentale. La Banca mondiale e le banche regionali di sviluppo hanno altresì assicurato la propria collaborazione all'AIIB.

Infine, aderendo all'AIIB, la Svizzera ha la possibilità di esercitare una certa influenza sulla sua costituzione e sulla sua evoluzione. In particolare, il nostro Paese s'impegnerà per il rispetto delle norme internazionali e soprattutto della finalizzazione delle politiche operative e finanziarie (incl. acquisti pubblici nonché norme sociali e ambientali).

3.2 Partecipazione della Svizzera al capitale

Come la maggioranza dei membri fondatori, la Svizzera si è dichiarata disposta a sottoscrivere la quota di capitale sociale autorizzato che le è stata attribuita. In tal modo intende sostenere anche finanziariamente la Banca in rapporto alla sua quota parte e preservare le proprie chance di essere adeguatamente rappresentata nel Consiglio di amministrazione. La sua quota è dello 0,7064 per cento, da cui deriva una partecipazione al capitale totale autorizzato di 706,4 milioni di dollari americani (di cui 141,3 milioni da versare in cinque tranches annuali). La quota del capitale sottoscritto (98,2 miliardi di dollari americani) corrisponde allo 0,7197 per cento. La sua quota di voto, che supera la sua partecipazione al capitale grazie ai voti supplementari previsti per il ruolo di membro fondatore, è dello 0,8745 per cento. In caso di futuro aumento selettivo del capitale, questa percentuale potrà ridursi.

La quota di partecipazione della Svizzera al capitale si colloca pertanto nell'ordine di grandezza delle sue partecipazioni ad altri istituti finanziari, vale a dire, concretamente, tra quella all'AsDB (0,58%) e quella alla Banca africana di sviluppo (1,477%).

3.3 Rappresentanza e influenza

Partecipando in una fase iniziale al processo di costituzione dell'AIIB, la Svizzera non intendeva solo emettere un segnale e mettere a disposizione la propria esperienza per il processo, ma anche assicurarsi una buona posizione per partecipare agli organi decisionali della Banca, in particolare al Consiglio di amministrazione. In termini concreti, la Svizzera mira a essere rappresentata nel Consiglio di amministrazione quantomeno durante l'importante fase iniziale, almeno da un amministratore supplente. Già nel corso dei negoziati, ha lavorato concretamente in questo senso, ottenendo una buona posizione tra i Paesi non regionali, partecipando attivamente e assumendo un ruolo di coordinamento. Tuttavia, ottenere un tale ruolo non è assolutamente scontato. La partecipazione in quanto membro fondatore garantisce naturalmente un accesso al Consiglio di amministrazione (per lo meno secondo un meccanismo di rotazione), ma dato il gran numero di Paesi non regionali, la concorrenza per i pochi seggi disponibili sarà molto serrata e le possibilità di accedere al Consiglio di amministrazione a rotazione saranno di conseguenza più rare. Questa constatazione vale anche se il Consiglio dei Governatori dovesse utilizzare la possibilità di accordare due amministratori supplenti ai grandi gruppi di voto.

Con la propria quota parte la Svizzera occupa la nona posizione tra i Paesi non regionali. Le chance di ottenere un seggio nel Consiglio di amministrazione dipendono essenzialmente dalla costituzione dei gruppi di voto in seno ai Paesi non regionali, questione che è in corso di chiarimento. La Svizzera cerca di influenzare questo processo a proprio favore, ma dipende essenzialmente dalle decisioni dei Paesi UE. Ad oggi, mantiene aperte tutte le opzioni e s'impegna per ottenere la migliore posizione di partenza possibile. Al momento non è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni in merito alla rappresentanza della Svizzera in seno al Consiglio di amministrazione.

Su proposta della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale, la Svizzera si è inoltre candidata in modo informale per accogliere l'Ufficio europeo della Banca. Oltre alle argomentazioni politiche ed economiche, l'importanza della sua piazza finanziaria sarà naturalmente un importante punto a favore.

3.4 Attuazione

L'adesione prevista della Svizzera all'AIIB s'iscrive nell'orientamento della sua cooperazione allo sviluppo multilaterale e della sua strategia in materia di politica economica esterna. Gli istituti finanziari multilaterali sono un fattore indispensabile dell'architettura internazionale dello sviluppo e un elemento essenziale della cooperazione multilaterale svizzera. L'AIIB ha il potenziale per divenire uno strumento importante di questa architettura e contribuire in modo significativo allo sviluppo economico sostenibile della regione. Prendervi parte è dunque per la Svizzera una logica integrazione al portafoglio di partecipazioni alle banche multilaterali di sviluppo.

La collaborazione della Svizzera con questo nuovo istituto finanziario è possibile a più livelli. Si tratta innanzitutto, come già accennato, di assumere diritti e obblighi istituzionali in seno agli organi della Banca. In questo caso, la Svizzera si rifà alla strategia e alle direttive già impiegate. Inoltre, la Svizzera avrà la possibilità, nel quadro di un processo multilaterale, di sostenere finanziariamente varie iniziative della Banca, per esempio con la costituzione di un Fondo Speciale o di altri fondi multilaterali. Infine, l'AIIB potrà offrire alla Svizzera possibilità dirette di cofinanziamento negli ambiti più svariati, come il nostro Paese fa con altre banche regionali di sviluppo.

Partecipando all'AIIB, la Svizzera consolida la propria presenza nella regione, e in particolare le proprie relazioni con i Paesi dell'Asia centrale membri del gruppo di voto svizzero in seno

alle istituzioni di Bretton Woods e ad altri istituti finanziari. Ciò contribuirà non solo a consolidare la posizione della Svizzera nei gruppi di voto della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, ma rafforzerà anche la legittimità di tali gruppi di voto in seno a queste istituzioni.

3.5 Obblighi

I diritti e gli obblighi derivanti dall'adesione della Svizzera all'AIBB corrispondono in larga parte a quelli prescritti da altri istituti finanziari regionali. La responsabilità finanziaria è limitata alla partecipazione al capitale (capitale versato e capitale di garanzia) della Banca (art. 7 segg.). I rischi finanziari saranno in larga parte comparabili a quelli di banche di sviluppo analoghe, nonostante la particolare configurazione di proprietari della Banca. Gli obblighi rimanenti consistono nella concessione dei consueti privilegi e immunità del diritto internazionale (art. 44 segg.). Vi rientrano, tra l'altro, la garanzia dell'impignorabilità dei beni e dell'immunità del personale in servizio presso la Banca, l'immunità fiscale per i salari e gli emolumenti versati dalla Banca a queste persone nonché per investimenti e prestiti della Banca. In questo caso la Svizzera, come già fatto in seno ad altre banche regionali di sviluppo, applicherà la riserva prevista all'articolo 52 paragrafo 2 dello Statuto, concernente l'imposizione di salari ed emolumenti versati a cittadini o residenti svizzeri. Questa decisione è resa necessaria soprattutto dal fatto che l'AIBB applica l'immunità fiscale anche agli esperti e ai consulenti.

4. Riperussioni

4.1 Riperussioni per la Confederazione

4.1.1 Riperussioni finanziarie

Il capitale di partecipazione della Svizzera, calcolato in base alla sua quota di capitale autorizzato, ammonta a 706,4 milioni di dollari. In cinque rate annuali va pagato il 20 per cento del capitale di partecipazione, vale a dire 141,28 milioni di dollari. L'importo non versato è considerato capitale di garanzia. La prima rata di 28,256 milioni di dollari è dovuta all'entrata in vigore, rispettivamente alla ratifica degli atti costitutivi. La seconda e le successive tre rate sono ogni volta pagabili nel giorno dell'anno in cui gli atti costitutivi sono entrati in vigore⁵.

Per finanziare la partecipazione della Svizzera al capitale dell'AIBB, sono richiesti due crediti d'impegno: il primo di [134,216] milioni di franchi per il capitale da liberare, il secondo di [536,864] per il capitale garantito (corso di cambio: 0,95 CHF/USD). Poiché l'impegno assunto dalla Svizzera nei confronti dell'AIBB è in dollari, è comunque prevista una riserva per eventuali fluttuazioni di corso. Per la parte della partecipazione da liberare, questa riserva ammonta a [10,74] milioni di franchi (vale a dire il [10%] del capitale da liberare a partire dal 2017). La Tesoreria dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) copre il rischio di corso di cambio per questi pagamenti. Le rate annuali sono iscritte nel preventivo 2016 (26,8 milioni di franchi) e nei preventivi degli anni successivi della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). Per il capitale garantito è prevista una riserva di 53,67 milioni di franchi (vale a dire il 10% del capitale garantito).

Le prime tre rate della parte da liberare del capitale saranno integralmente compensate dai fondi destinati alla cooperazione internazionale sia presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sia presso la DSC (DFAE). Le due prime rate saranno compensate nella misura in cui

⁵ La data di entrata in vigore dello Statuto è ancora incerta. Se entrerà in vigore entro 2015, si può partire dal presupposto che le due prime rate dovranno essere pagate nel 2016. In tal caso, per queste due rate dovrà essere chiesto un credito aggiuntivo.

potranno essere imputate all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), punto sul quale deciderà, come fa abitualmente, il Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'OCSE in considerazione di criteri particolari. Non c'è da attendersi una decisione prima dell'estate 2016. Si può partire dal presupposto che almeno una parte sostanziale del capitale da liberare sarà imputata all'APS. In considerazione del nesso materiale tra questo impegno e le attività della cooperazione internazionale, è in linea di massima giustificato compensare almeno una parte delle spese nell'ambito dei citati preventivi dell'APS.

L'eventuale creazione di un Ufficio dell'AIB in Svizzera avrebbe probabilmente conseguenze finanziarie minime per la Confederazione.

4.1.2 Conseguenze sull'effettivo del personale

Come per le altre banche di sviluppo, la competenza di curare le relazioni istituzionali con l'AIB spetta congiuntamente alla SECO e alla DSC.

Secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del 12 dicembre 1977 concernente la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali, l'aiuto finanziario multilaterale è in effetti un compito comune della DSC e della SECO.

Il provvedimento previsto non provoca attualmente alcun aumento del personale.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'esecuzione dei decreti federali proposti è esclusivamente di competenza della Confederazione e non comporta alcun onere per i Cantoni e neppure per i Comuni.

4.3 Ripercussioni per l'economia

L'economia svizzera approfitterà sotto diversi profili dell'adesione all'AIB. L'adesione facilita in effetti l'accesso ai concorsi lanciati nel quadro dei progetti del nuovo istituto finanziario, concorsi per i quali non è prevista alcuna restrizione. Oltre ai beni e ai servizi, saranno aggiudicati anche mandati di consulenza. Le imprese svizzere attualmente partecipano già ai mandati pubblici finanziati o aggiudicati direttamente dalle banche multilaterali di sviluppo. La piazza finanziaria svizzera può inoltre beneficiare dell'AIB mediante l'emissione di prestiti. In linea di massima si presume che ogni franco speso per l'aiuto pubblico multilaterale allo sviluppo genera tra 1,62 e 2,10 franchi di valore aggiunto in Svizzera⁶.

L'AIB offre anche agli specialisti svizzeri occasioni di impiego in svariati settori della nuova Banca. La Svizzera sostiene peraltro i cittadini svizzeri con misure mirate nella ricerca di impieghi adeguati presso l'AIB, come presso altri istituti finanziari.

Infine, l'AIB promuoverà un aumento della crescita in Asia, sarà fonte di nuovi investimenti e creerà nuovi sbocchi che avranno effetti positivi per l'economia svizzera. Ciò permetterà di sviluppare le relazioni economiche esistenti, di allacciare nuovi contatti e di aprire nuovi mercati.

⁶ Retombées économiques de l'aide publique au développement en Suisse, studio 2010, Berna, aprile 2012.

4.4 Ripercussioni sociali e ambientali

Nel complesso l'adesione all'AIIB avrà un impatto sociale e ambientale positivo. Lo sviluppo delle infrastrutture in Asia apre nuove prospettive economiche alla popolazione locale, genera crescita e incrementa i redditi, agevola l'accesso all'acqua e al cibo e permette così a un gran numero di persone di liberarsi dalle catene della povertà. L'adesione della Svizzera all'AIIB vuole contribuire anche al raggiungimento dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (agenda post 2015)⁷ e di lotta contro la povertà. A medio termine, la diffusione delle norme sociali e ambientali internazionali preconizzata dall'AIIB può anche sfociare in un'attuazione dei progetti regionali in materia d'infrastrutture più rispettosa delle condizioni ambientali e sociali e generare in questi settori un plusvalore che sarà percepito anche in Svizzera.

5. Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è menzionato nel messaggio del 25 gennaio 2012⁸ sul programma di legislatura 2011-2015 e neppure nel decreto federale del 15 giugno 2012⁹ sul programma di legislatura 2011-2015. Allora, l'adesione all'AIIB non era prevedibile.

6. Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) secondo cui gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare i trattati internazionali. Infine, l'Assemblea federale approva i trattati internazionali (art. 166 cpv. 2 Cost.), salvo se la loro conclusione sia di esclusiva competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

6.2 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost., i trattati internazionali sono sottoposti al referendum se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. Tra le caratteristiche delle organizzazioni internazionali vi sono il fatto di essere fondate su un trattato internazionale, di avere per membri degli Stati o altri soggetti di diritto internazionale pubblico, di disporre di organi decisionali propri e di godere della personalità giuridica internazionale.

L'AIIB adempie esattamente tali condizioni.

Poiché il presente trattato internazionale prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale, il decreto federale di approvazione dell'atto costitutivo va sottoposto a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).

⁷ L'agenda post 2015 del programma delle Nazioni Unite dovrà essere adottata dalla comunità internazionale in occasione del vertice ONU di fine settembre 2015.

⁸ FF 2012 305

⁹ FF 2012 6413

Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo), il progetto è oggetto di una procedura di consultazione. Per poter partecipare alla creazione delle strutture dell'AIIB in qualità di membro a pieno titolo, la Svizzera deve concludere la procedura di ratifica il più rapidamente possibile e, per rispettare il termine previsto per la ratifica anche in caso di votazione popolare federale, è fatta richiesta alla Conferenza di coordinamento dell'Assemblea federale di trattare il relativo messaggio nelle due Camere durante la sessione invernale 2015.

Con l'approvazione del decreto federale di adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture, l'Assemblea federale riconosce anche la competenza degli organi della Banca di prendere a maggioranza decisioni vincolanti per la Svizzera. Si tratta segnatamente della possibilità di modificare lo statuto con una decisione a maggioranza qualificata secondo l'articolo 53 paragrafo 1 dello Statuto (cfr. capitolo 2: *art. 53-56 Emendamenti, interpretazione, arbitrato*). Il decreto federale sul finanziamento dell'adesione alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture è un decreto semplice che non è sottoposto al referendum.